

## DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00193 DEL 31 LUGLIO 2025

PROPOSTA N. 1623 DEL 2025

**OGGETTO: Modifiche al Titolo II e III del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.**

L'anno 2025, il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 15.59, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Antonello	AURIGEMMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Enrico	PANUNZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliera Segretaria	Micol	GRASELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Verbale di seduta n. 25

Con l'assistenza tecnico-giuridica della Segretaria generale dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

## ***L'Ufficio di presidenza***

Su proposta del Presidente

Vista la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 37;

Visto il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento e, in particolare il Capo II e III del Titolo II ed il Capo I del Titolo III;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

Ritenuto opportuno procedere ad una redistribuzione delle risorse di personale nell'ambito delle strutture di diretta collaborazione e delle segreterie operative per un migliore svolgimento delle attività a cui le stesse sono preposte, fermo restando il numero complessivo delle unità di dotazione di rispettiva assegnazione;

Ritenuto quindi di rimodulare il numero del personale appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione assegnato ad alcune delle predette strutture;

Ritenuto pertanto, di apportare le modifiche al Regolamento di organizzazione di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

Visto l'articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

### **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di apportare al Regolamento di organizzazione le modifiche di cui all'Allegato A della presente deliberazione;

2. di stabilire che le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della data pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL);
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Segretaria generale;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.

Copia

## **Allegato A**

1. Al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 4:

1) alla lettera a) del comma 6 la parola “una” è sostituita dalla seguente: “due”;

b) all'articolo 7:

1) alla lettera a) del comma 5 la parola “una” è sostituita dalla seguente: “due”;

2) alla lettera a) del comma 6 la parola “una” è sostituita dalla seguente: “due”;

c) all'articolo 8:

1) all'alinea del comma 3 la parola “tre” è sostituita dalla seguente: “quattro”;

2) alla lettera a) del comma 3 la parola “una” è sostituita dalla seguente: “due”;

3) all'alinea del comma 4 la parola “due” è sostituita dalla seguente: “tre”;

4) alla lettera a) del comma 4 la parola “una” è sostituita dalla seguente: “due”;

d) all'articolo 15 quinquies

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il segretario generale si avvale di una segreteria operativa alla quale è assegnato un contingente di personale di dieci unità, di cui non più di due dell'area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione. Si avvale altresì di una segreteria per lo svolgimento di attività di supporto caratterizzate da contenuti tecnico-specialistici alla quale è assegnato un contingente di personale di quattro unità di cui non più di due dell'area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle strutture di cui al comma 1 è preposto un responsabile unico che è escluso dalla dotazione complessiva del personale e rientra nei limiti previsti dal comma 1».